



# COMUNE DI GEMMANO (RN)

C.F. 82005670409 P.IVA 01188110405

PIAZZA ROMA N. 1-47855 GEMMANO (RN)

e-mail: [info@comune.gemmano.rn.it](mailto:info@comune.gemmano.rn.it) URL: [comune.gemmano.rn.it](http://comune.gemmano.rn.it)

☎ 0541 – 85.40.60 / 85.40.80 📠 0541 – 85.40.12

## Deliberazione del Commissario Prefettizio *(con i poteri del Consiglio Comunale)*

n. <b>27</b> del Reg. data <b>27.08.2012</b>	OGGETTO: <b>APPROVAZIONE L'APPLICAZIONE UNICA (I.M.U.);</b>	<b>REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE</b>	<b>PER</b>
---	---	--	------------

L'anno DUEMILADODICI, il giorno 27 (VENTISETTE) del mese di AGOSTO, alle ore 13,00 nella Sede Comunale, il Commissario Prefettizio, Dott. Giuseppe Mario PUZZO, in forza del Decreto del Prefetto della Provincia di Rimini prot. n. 0013609 in data 10 agosto 2012, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna FURII, procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato come da proposta di seguito riportata;

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.);**

**PROPOSTA DI DELIBERA  
DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA/SERVIZIO TRIBUTI**

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'Imposta Municipale Unica, (I.M.U.) basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell'I.M.U. operando in particolare sui seguenti punti:

1. Anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012
2. Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale
3. Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;

CONSIDERATA la Legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente le "disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti";

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 3 comma 4 del D.lgs. n.267/2000;

RITENUTO di dover quindi approvare un Regolamento comunale che disciplini il nuovo tributo, al fine di poterne garantire l'applicazione a partire dal 1 gennaio 2012, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune, tra i quali il sistema sanzionatorio e il regime delle detrazioni e agevolazioni;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il **parere favorevole** del revisore dei conti espresso in data 24.05.2012 e depositato agli atti d'ufficio;

**PROPONE**

1. di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) come di seguito riportato;
2. di dare atto che lo stesso entrerà in vigore con decorrenza dal 1 gennaio 2012;
3. di trasmettere il presente regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei modi e nei tempi indicati dalla normativa di riferimento;

Inoltre, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000






# COMUNE DI GEMMANO (RN)

C.F.82005670409 P.IVA 01188110405

PIAZZA ROMA N. 1-47855 GEMMANO (RN)

e-mail: [comune.gemmano@legalmail.it](mailto:comune.gemmano@legalmail.it) - [areafinanziaria@comune.gemmano.rn.it](mailto:areafinanziaria@comune.gemmano.rn.it) URL: [comune.gemmano.rn.it](http://comune.gemmano.rn.it)

 0541 - 85.40.60 / 85.40.80  328 - 1503823  0541 - 85.40.12

*AREA ECONOMICO-FINANZIARIA*

PROPOSTA DELL'UFFICIO SU CUI IL REVISORE HA ESPRESSO  
PARERE FAVOREVOLE

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)**

# INDICE

<b>Art</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Pagina</b>
<b>1</b>	Oggetto	<b>2</b>
<b>2</b>	Determinazione dell'imposta e detrazioni	<b>2</b>
<b>3</b>	Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.	<b>2</b>
<b>4</b>	Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.	<b>4</b>
<b>5</b>	Disciplina delle pertinenze	<b>4</b>
<b>6</b>	Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili e base imponibile	<b>5</b>
<b>7</b>	Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli	<b>5</b>
<b>8</b>	Esenzione terreni agricoli	<b>5</b>
<b>9</b>	Immobili utilizzati dagli enti non commerciali	<b>6</b>
<b>10</b>	Versamenti effettuati da un contitolare	<b>6</b>
<b>11</b>	Attività di controllo ed interessi moratori	<b>6</b>
<b>12</b>	Rimborsi	<b>6</b>
<b>13</b>	Incentivi per l'attività di accertamento e potenziamento dell'Ufficio tributi	<b>6</b>
<b>14</b>	Versamenti minimi	<b>7</b>
<b>15</b>	Differimento dei termini di versamento	<b>7</b>
<b>16</b>	Accertamento con adesione	<b>7</b>
<b>17</b>	Disposizioni transitorie	<b>7</b>
<b>18</b>	Disposizioni finali	<b>7</b>

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art. 2 - Determinazione dell'imposta e detrazioni**

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n.214 del 22/12/2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente..

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.

4. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

## **Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

#### **Art. 4 - Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.**

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%. La condizione di inagibilità ed inabitabilità deve essere accertata esclusivamente dall'ufficio tecnico comunale dietro presentazione di specifica domanda/dichiarazione del proprietario con perizia a carico dello stesso per la quale è previsto il pagamento dei diritti all'uopo stabiliti dall'Ente.

Il comune attesta le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato qualora non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art.31, c.1, lett.c) e d) della legge n.457/1978 ( ora art.3 DPR n.380/2001) ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari, come individuate secondo la vigente procedura di accatastamento, anche con diversa destinazione d'uso. La riduzione vale per ciascuna delle unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

Ai sensi e per gli effetti che qui interessano, perché un fabbricato possa essere dichiarato e/o considerato fatiscente deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) strutture orizzontali ( solai, archi, volte, tetto di copertura, etc.) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo parziale o totale;
- b) strutture verticali ( muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono fare presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.
- c) edifici per i quali sia stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso al quale sono destinati, quali la vetustà delle costruzione accompagnata dalla mancanza di finiture del fabbricato ( mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.)

La riduzione del 50% della base imponibile avrà effetto 1° giorno del mese successivo a quello presentazione della domanda.

Resta fermo l'obbligo del contribuente di dichiarare l'inizio e la cessazione della situazione di inagibilità o inabitabilità mediante gli appositi modelli ministeriali nei termini previsti dalla normativa in materia.

#### **Art. 5 - Disciplina delle pertinenze**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.

2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art.2 comma 2 esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

## **Art. 6 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili e base imponibile**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato. Viceversa, nel caso in cui il soggetto passivo abbia dichiarato o definito a qualsiasi titolo ai fini comunque fiscali il valore dell'area in misura superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, si farà luogo ad accertamento di maggior valore.
4. Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori medi determinati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è comunque considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

## **Art. 7 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

## **Art. 8 - Esenzione terreni agricoli**

I terreni agricoli del Comune di Gemmano ai sensi dell'art.15 della legge 27.12.1977, n.984 sono totalmente esenti dall'imposta in quanto l'intero territorio comunale è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n.9 del 17.06.1993

### **Art. 9 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali**

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

### **Art. 10 - Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

2. Resta fermo che ogni contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso, con la conseguenza che eventuali provvedimenti di accertamento diretti al recupero di maggiore imposta o alla irrogazione di sanzioni, continueranno ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

### **Art.11 – Attività di controllo ed interessi moratori**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 1,00 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

### **Art. 12 – Rimborsi**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 7, comma 2.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.

### **Art.13 – Incentivi per l'attività di accertamento e potenziamento dell'Ufficio tributi**

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione è destinata al potenziamento delle attività tributarie ed all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. A tal fine viene istituito un fondo il cui ammontare, stabilito in percentuale rispetto al recupero di imposta effettuato, ed i criteri per la sua erogazione vengono determinati dalla Giunta Comunale.



#### **Art. 14 - Versamenti minimi**

L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **ART. 15 – Differimento dei termini di versamento**

1. I termini ordinari di versamento dell'imposta municipale propria possono essere differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:

- a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
- b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

2. La dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

#### **Art. 16 – Accertamento con adesione**

1. L'accertamento dell'IMU può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come recepito dal vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.

#### **Art. 17 – Disposizioni transitorie**

1. Fino all'approvazione dei nuovi valori in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell'imposta municipale propria, si applicano quelli stabiliti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. n. 504/1992.

#### **ART. 18 – Disposizioni finali**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dalla data di pubblicazione all'albo web della delibera di approvazione e si applicano dal 1° gennaio 2012.

2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

3. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme generali della legge istitutiva dell'imposta non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

# **IL COMMISSARIO PREFETTIZIO**

**(con i poteri spettanti al Consiglio Comunale)**

Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata;

Vista lo schema di regolamento per applicazione dell'IMU sopra riportato;

Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il parere favorevole dei Revisore dei Conti in merito all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'IMU;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di delibera ed il regolamento di cui trattasi;

## **DELIBERA**

1 - Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "*APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)*" che si intende integralmente richiamata la quale diviene deliberazione del Commissario Prefettizio del Comune di Gemmano.

Inoltre, stante l'urgenza che riveste l'argomento trattato

## **DELIBERA**

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000

Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000:

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Angelo Cevoli)

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE



IL RESPONSABILE  
Istrutt.Dirett.Area Economico/Finanziaria  
(Angelo Cevoli)

Approvato e sottoscritto:  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Rosanna Furi)



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
(Dott. Giuseppe Mario Puzzo)

E' copia conforme all'originale

Gemmano, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## PUBBLICAZIONE

in data odierna, la presente deliberazione viene:

pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69). n.000299

trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Gemmano, li 28 AGO. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott. Roberto Filipucci)



## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000).  
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 12 SET. 2012



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Roberto Filipucci

E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

# COMUNE DI GEMMANO

*Provincia di Rimini*

**OGGETTO: PARERE CIRCA L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)**

**All'Amministrazione Comunale di Gemmano  
Sede Ente**

La sottoscritta Cristina Dott.ssa Cigni, nella sua qualità di Revisori dei Conti del Comune di Gemmano, nominata con delibera C.C. n. 09 del 25.02.2012, con decorrenza dal 26.02.2012;

Esaminata la proposta di regolamento in oggetto indicata ricevuta in data 14.05.2012 e la relativa proposta di delibera per il Consiglio Comunale;

Considerato che con la deliberazione di cui alla proposta in esame si propone all'approvazione del Consiglio Comunale il Regolamento che disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) sugli immobili siti nel Comune di Gemmano (RN), di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Visti:

- il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria (IMU) nonché la legge 22 dicembre 2011 n. 214 di conversione del decreto legge 201/2011, che anticipa l'applicazione dell'IMU all'anno 2012;
- l'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che dispone che il Regolamento, adottato ai sensi del D.Lgs 446/1997 e ss.mm.ii (conferma ai Comuni della potestà regolamentare in materia di entrate, anche in materia tributaria), va approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e che il medesimo Regolamento, se approvato entro il termine di cui sopra, ha effetto dal 1° gennaio 2012;

Tenuto conto:

- che l'Ente ha ritenuto di dover disciplinare modalità e procedure delle principali disposizioni per l'applicazione dell'IMU, un Regolamento che sia di ausilio sia per gli operatori, sia per i contribuenti;

Visto che sulla proposta di delibera sopra indicata il Responsabile del servizio Finanziario ed il Responsabile del Servizio Tributi - settore ICI-IMU hanno espresso il loro parere favorevole ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Il sottoscritto Revisore dei Conti condivide l'adozione del Regolamento proposto all'approvazione ed esprime il proprio parere favorevole all'approvazione dello stesso.

Gemmano, 24.05.2012

IL REVISORE  
(Dott.ssa Cristina Cigni)

